



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE,
GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA,
CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO
Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it


PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA



REGOLAMENTO SPECIFICO DI SETTORE PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA

AREA CONTIGUA

STAGIONI VENATORIE 2020/2021- 2021/2022 – 2022/2023



Adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 19 del 21/02/2020

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA NEI TERRITORI DELL'AREA CONTIGUA

Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Boschi di Carrega costituiscono applicazione integrata e coordinata dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree protette, di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394, alla Legge Regionale 17/02/2005 n. 6, alla Legge Regionale 23/12/2011 n. 24 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla Legge 11/2/1992 n. 157 e alla Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 modificata dalla Legge Regionale 16/02/2000 n. 6, nonché del Regolamento Regionale 27/05/2008 n. 1 e delle Norme di Attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco Boschi di Carrega approvato con atto di Giunta Regionale n. 2002/1236 del 15/07/2002.

ART. 2

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

Nell'area di Parco, in conformità alla normativa vigente, l'attività venatoria è vietata.

Alla gestione faunistico/venatoria dell'area contigua (complessivamente di 1416,17 ettari provvede l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, di seguito indicato come Ente di gestione (EdG), in forma diretta, previa intesa con la Regione, in conformità anche con l'art. 38 della LR 6/2005.

Nell'area contigua l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi e i criteri adottati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigenti.

ART. 3

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

La procedura di approvazione del presente Regolamento di durata triennale (stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), avviene secondo il disposto dell'art. 18, comma 4 della LR 13/2015 e in conformità agli artt. 35, 36, 37, 38 della LR 6/2005.

ART. 4

PERIMETRAZIONE E TABELLAZIONE

L'esercizio dell'attività venatoria, si svolge in una zona all'interno del perimetro dell'area contigua (art. 25, comma 1, lettera e) della LR 6/2005, art. 32 della L 394/91 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale del Parco, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1236 del 15/07/2002) situata nei Comuni di Sala Baganza e Fornovo e con una superficie complessiva di 710,08 ettari. Per l'individuazione dell'area contigua il cui perimetro è riportato nell'allegato cartografico, parte integrante del presente Regolamento, si considerano i seguenti confini:

dal nucleo del paese di Sala Baganza, Strada delle Anime fino alla Gruzza, poi lungo la strada del Castellaro fino alla Cortaccia, a Via Di Vittorio e lungo la comunale per San Vitale Baganza, fino al prosciuttificio Fontana escluso. Proseguendo fino alla Strada del cimitero, lungo la comunale per Neviano de Rossi, fino al confine comunale con Fornovo. Da qui per la Bovaia, Buca della Volpe, Ca' Nuova, Cafragna, fino al Rio Solvara.

L'area contigua soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti la specificazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportanti la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN PREPARCO - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI", sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente di gestione. Le zone dell'area contigua escluse alla caccia (Zona di Rispetto) e il confine perimetrale del Parco sono tabellati a cura dell'EdG.

La tabellazione effettuata precedentemente all'approvazione della LR 6/2005 è valida anche agli effetti del presente Regolamento, il termine "preparco" riportato sulle tabelle è da leggersi come omologo di "area contigua".

ART. 5

AREE ESCLUSE ALL'ATTIVITA' VENATORIA

Nell'area contigua permane la Zona di Rispetto, precedentemente istituita e opportunamente tabellata, per complessivi 466,09 ha, a cui vanno aggiunti 240 ha esclusi dall'attività venatoria (Zona di Rispetto integrale).

ART. 6
VIGILANZA VENATORIA

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, come da art. 27, comma 26 della LR 24/2011 e a tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 della LR 24/2011.

ART. 7
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Nel territorio del Parco e dell'area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi), o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'EdG, può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite dal Piano di Gestione e Controllo del cinghiale approvato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della LR 6/2005 e della normativa vigente, sotto la propria diretta responsabilità e controllo.

L'EdG organizza le operazioni di cattura e i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del personale di Vigilanza del Parco e in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'EdG stesso, così come previsto dalla L 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge e aventi le caratteristiche riportate nel Piano di Gestione sopra richiamato. L'EdG, per organizzare al meglio la gestione dei piani di controllo, potrà emanare ulteriori specifiche direttive.

In ogni caso il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari o per altre cause, ai sensi dell'art. 19 della L 157/1992 e della LR 6/2005.

Il controllo va esercitato mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ecologici e, soltanto in caso di inefficacia di tali metodi, ricorrendo agli abbattimenti. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del RR 1/2008, nonché di tutti gli atti attinenti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e della legislazione vigente.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 8
ACCESSO VENATORIO ALL'AREA CONTIGUA

L'accesso dei cacciatori avviene in base alla programmazione delle presenze, riservando l'accesso prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua secondo il seguente ordine di preferenza, in conformità anche al PFVR vigente:

- i residenti nei territori del Parco e dell'area contigua;
- i residenti nei Comuni che abbiano parte del proprio ambito amministrativo ricompreso nel territorio del Parco e dell'area contigua (Sala Baganza, Collecchio, Fornovo).

Nel caso in cui non venissero coperti tutti i posti disponibili, per quelli residuali potranno essere accolte anche le domande rispondenti ai seguenti criteri:

- proprietari di terreni all'interno dell'area di Parco e dell'area contigua, pur se non residenti;
- residenti negli altri Comuni della Provincia territorialmente competente;
- residenti nelle altre Province della Regione o in altre Regioni.

ART. 9
DENSITA' VENATORIA

La densità venatoria è stabilita dal rapporto tra superficie del territorio cacciabile (espresso in ettari) e il numero di posti caccia, con il valore di 1/18; per le stagioni venatorie di validità del presente Regolamento sono esclusi dal conteggio i cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in forma selettiva o appartenenti alle squadre di braccata o ai gruppi di girata, approvati dalla Regione, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) per il territorio di competenza, in conformità all'art. 11, comma 3 del RR 1/2008, in quanto, nel periodo di contemporaneità con altre forme di caccia, praticano l'attività venatoria in specifiche giornate settimanali e in modo esclusivo.

Visto che la superficie cacciabile nel territorio dell'area contigua risulta essere di ettari 710,08, cui vanno aggiunti ettari 466,09 di Zona di Rispetto aperta alla caccia al cinghiale (vedi art. 13 del presente Regolamento), per un totale di 1176,17 ettari di territorio destinato alla caccia programmata, l'accesso sarà riservato ad un numero di cacciatori non superiore a 65.

ART. 10
TESSERINO DI AMMISSIONE

Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori autorizzati all'accesso venatorio nella zona di caccia dell'area contigua di cui all'art. 8, è previsto apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'EdG.

Le domande di ammissione per l'annata 2020/2021 devono essere presentate nei giorni 24 luglio 2020 dalle 17:30 alle 20:00 e 25 luglio 2020 dalle 10:30 alle 13:00, presso gli uffici del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, Centro R. Levati, Via Olma, 3 – Sala Baganza (tel. 0521/833440).

La graduatoria degli ammessi sarà esposta entro il 03/08/2020 presso il Centro R. Levati, sul sito web dell'Ente di gestione e all'Albo Pretorio del Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco (Sala Baganza).

Nelle annate 2021/2022 e 2022/2023, le date di presentazione delle domande e la data di esposizione della graduatoria degli ammessi, saranno specificate nel regolamento annuale.

Le domande pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui le domande pervenute al Parco fossero superiori al numero massimo di cacciatori ammissibili, fatto salvo l'ordine di preferenza di cui all'art. 8, sarà riconosciuta priorità di accesso sulla base dei seguenti criteri:

- 1) data e ordine di presentazione della domanda;
- 2) attività volontaria prestata e dichiarata sulla domanda in occasione di censimenti, catture e rilasci, miglioramenti ambientali, piani di contenimento ecc. sia nel territorio del Parco che dell'area contigua.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti e sul tesserino rilasciato dall'EdG. È fatto obbligo, per chi proviene nella stessa giornata di caccia **da ambiti diversi dall'area contigua**, di "depositare", prima dell'accesso alla stessa, eventuali capi di fauna abbattuta, annotando il deposito sul tesserino venatorio regionale.

A chiusura della stagione venatoria il tesserino, unitamente alle schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti, dovrà essere riconsegnato all'EdG entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'EdG escluderà per la stagione venatoria successiva coloro che non avranno riconsegnato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione, il tesserino rilasciato dall'EdG e le schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti.

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, per ottenere il duplicato il titolare deve rivolgersi all'EdG delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia al Servizio di Vigilanza dell'EdG medesimo.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino venatorio di cui al presente articolo, in ritardo rispetto alla prevista data del 31 marzo, per essere ammessi a partecipare alla stagione venatoria in corso, dovranno versare all'EdG un contributo suppletivo di € 30,00.

L'Ente di gestione potrà prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria (art. 16 L 394/1991, art. 38 LR 6/2005, art. 3, commi 11 e 12 LR 24/2011).

Prima dell'inizio delle stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e sulla base delle indicazioni specificate nella graduatoria degli accessi, i cacciatori ammessi dovranno recarsi presso la sede dell'EdG per ritirare il tesserino personale, che sarà rilasciato dietro pagamento di una quota fissa di € 60,00 a carico dei cacciatori che saranno ammessi a svolgere attività venatoria nell'area contigua. Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici e indennizzi danni da fauna in area contigua.

Viste le disposizioni di cui all'art.14, comma 1 relative alla caccia collettiva al cinghiale in battuta o braccata ed in particolare alla limitazione ad un massimo di 40 cacciatori in esercizio contemporaneo, in ragione della necessità di rotazioni, la quota dovuta da ciascuna squadra ammessa viene stabilita in € 4000,00 (calcolata in € 100,00 per ogni cacciatore), oltre ad € 60,00 per ogni cacciatore ulteriore appartenente alla squadra medesima, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna.

La quota dovuta dai cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in gruppi di girata, viene stabilita in € 100,00 per ogni cacciatore. Il contributo dovuto dai cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale viene stabilito in ragione delle quote in vigore in altre aree contigue provinciali e in ragione del rimborso delle spese tecniche per il possibile utilizzo (concordato con l'EdG), del Centro di Raccolta dell'EdG per il trattamento delle carcasse degli animali abbattuti.

I cacciatori si impegnano a collaborare in attività riguardanti la gestione faunistica, anche al di fuori del periodo di caccia (censimenti, catture, osservazioni, piani di contenimento, ...).

ART. 11
SPECIE CACCIABILI E CARNIERE

In considerazione delle attuali conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, quelle cacciabili nell'area contigua nelle stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento e con le modalità consentite dallo stesso, sono:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) **solo il maschio**
- lepore comune (*Lepus europaeus*)
- beccaccia (*Scolopax rusticola*)

- cinghiale (*Sus scrofa*).

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due (2) capi di fauna selvatica stanziale e comunque non più di un (1) capo di lepore.

In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può abbattere complessivamente più di due (2) capi di lepore e più di tre (3) capi di beccaccia.

Il cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile secondo le modalità determinate nel presente Regolamento agli artt. 13 e 14.

Per le stagioni venatorie 2021/2022 e 2022/2023, qualora dai dati dei censimenti organizzati dall'EdG nell'area contigua, emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile inserire la caccia al fagiano femmina e/o la caccia in selezione al capriolo, il presente Regolamento dovrà quindi essere integrato e inviato alla Regione per l'approvazione.

ART. 12

PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

I periodi generali di attività venatoria sono fissati dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigente con le seguenti disposizioni:

- giornate di caccia alla fauna stanziale: non più di 3 alla settimana, a scelta, a partire dalla terza domenica di settembre, con esclusione del mercoledì che verrà dedicato alla sola caccia al cinghiale;
- dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica fino alle ore 13:00;
- orari di caccia: orario di inizio secondo il Calendario Regionale al momento vigente previsto per la caccia alla fauna stanziale e orario di termine alle ore 13:00;
- la lepore comune è cacciabile fino al 16 novembre, il fagiano maschio fino al 28 novembre, la beccaccia dal 1° ottobre fino al 28 novembre esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.

ART. 13

PRELIEVO DEL CINGHIALE ATTRAVERSO LA CACCIA DI SELEZIONE

La presente disposizione avviene nel rispetto degli artt. 11 e 12 del RR 1/2008 e degli obiettivi di pianificazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e del Calendario Venatorio Regionale vigenti.

Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area Protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole.

Il prelievo del cinghiale in selezione ha inoltre lo scopo di facilitare la finalità individuata dal PFVR, che include l'area contigua nel comprensorio di collina, avente come densità obiettivo il numero di 0 capi/100 ha.

Benché con questa densità obiettivo non si ritenga di dover impostare il piano di prelievo in selezione sulla base di censimenti esaustivi, si ritiene comunque di commisurare il piano stesso alle stime di presenza effettuate nella primavera dell'annata venatoria in corso, al lavoro di verifica del prelievo condotto durante la stagione venatoria precedente e sulla base della quantificazione dei danni registrati nel corso dell'ultima annualità e di eventuali piani di controllo.

Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.

Il prelievo del cinghiale in selezione verrà assegnato a cacciatori che collaborano con il Parco, partecipando ai censimenti del Capriolo e alle ulteriori attività di gestione faunistica (vedi Allegato Tecnico).

L'accesso al prelievo avverrà nel rispetto del presente Regolamento, sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione, come riportato nell'Allegato Tecnico.

I restanti posti (se rimanenti) verranno assegnati ad altri cacciatori di selezione nel rispetto del precedente art. 8, fino ad un limite massimo di 15 cacciatori/die.

Per la caccia in selezione vengono individuate delle parcelle di dimensione sub territoriale, coincidenti con le attuali parcelle di censimento per il capriolo, articolate in zone.

L'EdG si riserva di assegnare a ogni cacciatore di selezione un numero definito di fascette per il contrassegno del capo abbattuto.

I cacciatori di selezione ammessi e la graduatoria relativa, saranno considerati a tutti gli effetti fino al termine della stagione venatoria di riferimento.

La domanda di ammissione alla caccia di selezione dovrà avvenire su apposito modulo predisposto dall'EdG ed essere consegnata entro e non oltre l'inizio dell'attività venatoria specifica, presso gli uffici del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, Centro R. Levati - Via Olma, 3 (teL 0521/833440).

La partecipazione alla caccia di selezione avverrà dietro pagamento di una quota di euro 100,00 (cento/00) a carico dei cacciatori che saranno ammessi alla caccia in selezione stessa (art. 38 LR 6/2005), come contributo economico commisurato alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli ungulati. La graduatoria di ammissione verrà resa pubblica dall'Ente di gestione, in tempo utile per l'inizio dell'attività venatoria e pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco, presso il Centro "R. Levati", sede del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e sul sito web dell'Ente.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente dopo l'abbattimento sui documenti previsti dalle leggi vigenti.

Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici nell'area contigua. L'EdG stabilirà altresì una quota annuale a carico del cacciatore, per ogni capo abbattuto, quale contributo dei cacciatori in selezione alle spese di gestione e organizzazione (art. 12 RR 1/2008) come meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Prima dell'avvio della caccia di selezione, il Parco comunicherà alla Regione (STACP) l'elenco degli ammessi al prelievo selettivo.

Tempi e modalità della caccia in selezione vengono riportati nell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

La caccia di selezione verrà attuata attraverso l'individuazione dei capi da abbattere e secondo le modalità previste nel presente Regolamento. I capi da abbattere vengono preventivamente comunicati alla Regione, nei tempi stabiliti dal RR 1/2008.

Al 30 novembre di ogni anno, l'Ente Parco valuterà lo stato di attuazione del piano di prelievo e le modalità di continuazione dello stesso, al fine di incentivarne l'efficienza nel mese di gennaio successivo.

L'Ente di gestione si riserva, in ragione del carattere sperimentale della caccia al cinghiale in selezione, di apportare tramite propri e separati atti, modifiche o integrazioni non sostanziali all'Allegato Tecnico in ragione di eventuali problematiche che dovessero sorgere e si rendessero necessarie al fine di migliorarne la pratica gestionale e il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione che il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha indicato.

ART. 14

MODALITA' PER LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

Benché la caccia collettiva al cinghiale in area contigua debba essere esercitata di norma con il metodo della girata, per ragioni di efficacia e di residenza dei cacciatori ammessi, la caccia potrà essere esercitata anche in battuta o braccata in squadre organizzate, riconosciute dalla Regione a norma di legge, composte da cacciatori aventi diritto e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del RR 1/2008. Dette squadre dovranno essere composte in esercizio da un minimo di 15 cacciatori, fino ad un massimo di 40; non è consentito l'uso di un numero di cani superiore a 6.

Nel caso in cui più di una squadra avente diritto facesse domanda per accedere all'esercizio in area contigua, l'accesso al prelievo, in ragione della dimensione del territorio cacciabile e della tipologia di caccia, sarà riservato esclusivamente a un massimo di due squadre per ogni stagione venatoria. In base ai disposti dell'art. 38 della LR 6/2005 e dell'art. 32 della L 394/1991 sarà data priorità d'accesso alle squadre composte dal maggior numero di cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni territorialmente interessati dal Parco e dall'area contigua. A parità di cacciatori residenti, i capisquadra proporranno all'Ente di gestione un accordo in grado di garantire l'accesso di tutte le squadre all'attività venatoria sulla base del principio della turnazione annua, in caso di mancato accordo l'EdG procederà "a sorteggio".

Le due squadre eserciteranno l'attività venatoria in modo alternato nelle giornate consentite; è compito dei capisquadra concordare con l'Ente di gestione un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente.

Durante la caccia al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

È compito del Caposquadra organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia collettiva al cinghiale.

Giornate di caccia:

- dal 2° mercoledì di ottobre al 2° sabato di dicembre due giornate fisse alla settimana (mercoledì e sabato), di cui il mercoledì per la caccia in braccata e il sabato per la caccia con il metodo della girata;
- dal 3° mercoledì di dicembre al penultimo sabato di dicembre due giornate fisse alla settimana (mercoledì e sabato per la sola caccia in braccata).

Orari di caccia: come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, l'EdG si riserva di richiedere ed emanare eventuali provvedimenti integrativi a quelli già previsti nel presente Regolamento, oltre a quelli di seguito elencati:

1. nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra (**battuta/braccata**) potrà avvalersi della collaborazione di due conduttori di cani, scelti tra cacciatori appartenenti alla squadra e con non più di 4 cani, per la ricerca, lo scovo e l'abbattimento dei cinghiali. Detta azione di caccia dovrà avvenire con modalità che non arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema, ed in ogni caso con il minor disturbo possibile, e dovrà essere comunicata preventivamente al Servizio Vigilanza del Parco. Il Parco nominerà, antecedentemente all'apertura del periodo venatorio ed in accordo con il Caposquadra, un elenco di n. 6 cacciatori autorizzati all'accesso nella Zona di Rispetto. Dette azioni potranno avvenire solo a conclusione della caccia con il metodo della girata (dal 2° sabato di ottobre al 2° sabato di dicembre).

2. **la caccia in forma collettiva** al cinghiale in area contigua non è consentita su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. A norma dell'art. 21, comma 1, lett. m) della L 157/1992, nella caccia al cinghiale in forma collettiva, l'autorizzazione al recupero entro il 31 gennaio di eventuali giornate di interruzione dovuta a neve, potrà essere rilasciata a discrezione dell'Ente di gestione, in accordo con lo STACP competente per territorio. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie potranno essere imposte dall'Ente qualora ne riscontrasse la necessità per giustificati motivi.
3. **è vietato a chiunque**, appartenente alle squadre del cinghiale e/o ai gruppi di girata e non, compiere atti aventi lo scopo di impedire la normale movimentazione dei cinghiali, salvo che non si tratti di interventi autorizzati dal Parco, a scopo di tutela delle coltivazioni;
4. **è fatto obbligo**, per ragioni di carattere sanitario e in ottemperanza al RR 1/2008, eseguire i dovuti accertamenti biometrico/sanitari, attraverso misurazioni e campioni biologici su tutti gli animali abbattuti dalla squadra e/o dal gruppo di girata durante ogni singola giornata di caccia al cinghiale. Il Caposquadra o altro cacciatore da lui delegato, sotto la supervisione tecnico/scientifica dell'EdG, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; la documentazione in copia, dovrà essere consegnata settimanalmente all'E.D.G., unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate;
5. **in caso di sospetto ferimento**, il Caposquadra è tenuto ad avviare le procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 20 del RR 1/2008.
Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di vigilanza (Guardiaparco) e previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'EdG stesso;
6. **ogni forma di pasturazione** è vietata in area contigua.

In merito alla necessità di ridurre i danni da cinghiale registrati nel Parco e nell'area contigua e per assicurare ulteriori idonei interventi gestionali si ritiene di consentire anche azioni di caccia con il **metodo della girata** (squadre regolarmente approvate dalla Regione, a norma di legge).

Le modalità di esercizio, nel rispetto dell'accesso venatorio di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché in riferimento all'allegato tecnico del RR 1/2008, saranno le seguenti:

- per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento, l'Ente di gestione in modo da rendere il prelievo più efficace stabilisce di ammettere e alternare fino ad un massimo di due gruppi di girata nelle giornate consentite;
- in base ai disposti dell'art. 38 della LR 6/2005 e dell'art. 32 della L 394/1991 sarà data priorità d'accesso alle squadre composte dal maggior numero di cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni territorialmente interessati dal Parco e dall'area contigua. A parità di cacciatori residenti, i capisquadra proporranno all'Ente di gestione un accordo in grado di garantire l'accesso di tutte le squadre all'attività venatoria sulla base del principio della turnazione annua. In caso di mancato accordo, l'Ente di gestione procederà "a sorteggio";
- sarà compito dei Caposquadra, concordare con l'Ente di gestione un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente. Gli stessi dovranno altresì organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale;
- la caccia in girata è consentita dal 2° sabato di ottobre al 2° sabato di dicembre, esclusivamente nella giornata di sabato, con orario venatorio come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente;
- la zona di girata assegnata viene individuata dall'Ente di gestione, all'interno della perimetrazione di cui all'art. 4, nella zona a sinistra della strada comunale che dalla frazione di Maiatico conduce alla Bovaia e con inclusione della Zona di Rispetto, con la seguente modalità: "nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra potrà disporre una azione di girata, solo previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte del Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione, da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo alla gravità della situazione"; in alternativa, l'Ente di gestione potrà stabilire per ragioni di carattere gestionale, di circoscrivere l'azione di girata al territorio della sola Zona di Rispetto;
- il gruppo di girata è composto da n. 1 conduttore di cane da limiere, responsabile del gruppo, e da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di legge; ad ogni singola azione di girata partecipa il conduttore di cane da limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori;
- a norma del RR 1/2008, potranno partecipare all'azione di girata un massimo di due invitati, designati dal conduttore e comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), f), h);
- il conduttore, o un suo sostituto appositamente designato, compila preventivamente per ogni azione di girata, un'apposita scheda di presenza e, al termine della azione di caccia, un'apposita scheda di abbattimento;
- al fine di garantire l'efficienza delle azioni di caccia i partecipanti alla caccia al cinghiale con il metodo della girata verranno designati dal Caposquadra responsabile del gruppo. Restano altresì valide le disposizioni contenute nei provvedimenti integrativi di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 sopra riportati.

Prima dell'inizio della stagione venatoria, è fatto obbligo per il Caposquadra, di consegnare al Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, l'elenco dei cacciatori appartenenti alla squadra di girata e gli specifici requisiti di legge (RR

1/2008 art. 2, comma 1, lettere c), e), f), h), nonché la certificazione dell'abilitazione ENCI per i cani utilizzati nelle azioni di caccia.

È compito del responsabile del gruppo di girata organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale con il metodo della girata, vista altresì la concomitanza nella giornata di caccia al cinghiale di altre forme di caccia autorizzate.

L'Ente di gestione si riserva la possibilità di ulteriori limitazioni qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo.

ART. 15

CENSIMENTI E MONITORAGGI

Tutte le operazioni venatorie dovranno essere sottoposte a monitoraggio (sforzo di caccia, tableaux, ecc.) con particolare rilevanza per i censimenti, per la conservazione di alcuni reperti (epifisi ulnare della lepre, ecc.) e per specifiche misurazioni biometriche indicate dall'EdG.

L'Ente di gestione predisporrà schede di osservazione, censimento, misure biometriche, per il monitoraggio e la gestione della fauna nell'area contigua, in conformità con i disposti dell'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Le schede debitamente compilate, dovranno essere restituite all'EdG, insieme al tesserino venatorio, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 16

CATTURE E RIPOPOLAMENTI

L'unica forma di ripopolamento di piccola fauna stanziale che non ha controindicazione tecnica, è quella con animali provenienti da zone di ripopolamento e cattura localizzate nelle vicinanze dei luoghi di destinazione o l'irradiamento naturale. Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali, in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità previo parere dell'EdG. Essi avverranno sotto il controllo diretto del personale dell'EdG. Al di fuori di tale contesto, al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nel territorio dell'area contigua non è consentita l'immissione di esemplari di riproduttori di nessun tipo.

Nelle porzioni di area contigua indicate dall'EdG è consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e fagiano, sulla base della consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e del calcolo della eventuale quota catturabile. Le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima decade di dicembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio per la lepre (senza l'uso del cane) e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano (rese inattive nottetempo). Le catture vengono autorizzate e realizzate da personale dell'Ente di gestione, con la collaborazione dei cacciatori aventi diritto e di volontari indicati nominativamente dal Parco stesso. L'EdG, previa intesa con la Regione, stabilisce la destinazione del catturato che potrà essere ridistribuito sul territorio dell'area contigua con l'intento di costituirvi e rafforzarvi ecotipi locali, oppure ceduto a condizioni da stabilirsi ad altre zone protette della Provincia. Resta inteso che eventuali azioni di cattura, immissione o reintroduzione, dovranno essere soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dall'Ente di gestione e sentita la Regione ai sensi dell'art. 38 della LR 6/2005.

ART. 17

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI

L'EdG incentiva e ricerca criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.

L'EdG stabilirà graduatorie di merito (tramite punteggi) per i cacciatori che presteranno la loro opera in favore del potenziamento del patrimonio faunistico, dei miglioramenti ambientali e di tutte le attività connesse con la gestione faunistica, comprese le attività di promozione e divulgazione.

ART. 18

RANDAGISMO

Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo.

ART. 19

RISARCIMENTI E PREVENZIONE DEI DANNI PROTTI DALLA FAUNA SELVATICA

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la "Zona Speciale di caccia in area contigua", laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in area contigua nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo

venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico – ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla “Zona Speciale”, dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell’Ente di gestione che si occuperà dell’istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.

Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in area contigua è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).

I contributi per il risarcimento danni derivati da specie cacciabili in “Zona speciale di caccia in Area Contigua” sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell’Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamata.

L’Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

ART. 20

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

L’EdG programmerà annualmente impegni di miglioramento ambientale a sostegno della fauna selvatica.

ART. 21

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA CON IL CANE DA SEGUITA

Nell’area contigua, durante l’esercizio venatorio, ad esclusione della caccia al cinghiale, non potrà essere superato il numero di due componenti per squadra che pratici la caccia coi cani da seguita, con un massimo di un cane pro capite. Inoltre, è vietato, alle squadre di cacciatori sullo stesso territorio, accordarsi e coordinarsi per una battuta comune. È altresì vietato fiancheggiare in qualsiasi modo la battuta, pur con l’ausilio di cani da ferma.

ART. 22

ADDESTRAMENTO CINEGETICO

Il normale addestramento come da Calendario Venatorio, sarà consentito alle sole persone ammesse all’esercizio venatorio nell’area contigua e il termine coinciderà con la data di chiusura della caccia alla fauna stanziale.

ART. 23

SANZIONI

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, comprese le disposizioni contenute nell’Allegato Tecnico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all’applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/81.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta della apposita Commissione nominata dall’Ente di gestione Parco (Delibera di CE n. 108 del 29/12/2014), la sospensione dell’autorizzazione all’attività venatoria nell’area contigua per l’annata in corso e fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI

È vietato il trasporto di armi e/o munizioni nell’intero territorio dell’Area Protetta, se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall’Ente.

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell’area contigua, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente. In seguito all’avvio di tali procedure, nell’area oggetto del rinvenimento, l’Ente di gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l’eventuale sospensione dell’attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, tra cui: L 394/1991, LR 6/2005, L 157/1992, LR 8/1994 c.m. dalla LR 6/2000 e s.m.i., RR 1/2008, Dir. 79/409/CEE, Dir. 2009/147/CEE, Piano Faunistico Venatorio, Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, DGR 1147/2018.

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui agli artt. 10 e 14 e dalle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, saranno destinati prioritariamente alla:

- attuazione dei programmi faunistici del Parco e dell’area contigua;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il presente Regolamento specifico di settore, detta le norme valide per le stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; fatte salve integrazioni/modifiche che si rendessero necessarie nel corso delle suddette annate, quali adeguamenti/aggiornamenti dovuti ai calendari venatori regionali vigenti e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti.

CINGHIALE: PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE

Tempi e modalità

Tempi: nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Giornate e Orari venatori: come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, ad esclusione di domenica e festivi in cui la caccia non è consentita.

La caccia al cinghiale in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Non è consentita la pasturazione in ogni sua forma.

Questa tipologia di caccia si esegue solo dopo approvazione del piano di prelievo, suddiviso per sessi e classi di età come da indicazioni del RR 1/2008 da parte della Regione e nel rispetto del calendario venatorio regionale al momento vigente.

Capi prelevabili Stagione 2020/2021
M e F tutte le classi ad eccezione delle femmine adulte accompagnate in aree a gestione conservativa: dal 4 maggio al 30 settembre
M e F tutte le classi: dal 2 ottobre al 30 marzo. Nel periodo 1° febbraio - 30 marzo, se le F adulte risultano accompagnate da giovani, andrebbe data priorità all'abbattimento di quest'ultimi, come evidenziato da ISPRA

Capi assegnabili: i capi assegnabili a ogni cacciatore e le parcelle di esercizio della caccia di selezione, anche in ragione della graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella stagione venatoria precedente, verranno affidati nominalmente prima dell'inizio della stagione venatoria. Nel caso di rinuncia del capo assegnato da parte del cacciatore, lo stesso potrà essere assegnato ad altro cacciatore, nel rispetto del piano approvato e in funzione prioritariamente della richiesta del cacciatore stesso.

L'EdG fornirà a ogni cacciatore apposito contrassegno numerato corrispondente al capo assegnato.

Modalità: il foglio giornaliero di presenza dovrà essere recapitato all'EdG mediante apposita cassetta opportunamente collocata nella sede dell'EdG. Potranno accedere alla apertura della citata cassetta e alla raccolta dei fogli giornalieri i soli Agenti dell'Ente di gestione o altri Agenti (art. 27, comma 27 della LR 24/2011), in accordo con l'Ente di gestione. L'Ente potrà predisporre altresì metodi ulteriori per facilitare la comunicazione tra i cacciatori esercitanti la caccia di selezione, sulla rispettiva presenza sul territorio nelle giornate di caccia.

L'Ente di gestione disciplina l'attività di accompagnamento, che deve essere effettuata comunque nel rispetto del RR 1/2008 e pertanto esercitata da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo. L'accompagnamento potrà essere effettuato anche da persone abilitate all'uopo autorizzate dall'Ente stesso, aventi un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con il sistema della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente le armi indicate nel RR 1/2008, ovvero:

- armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5.6 mm, caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- è vietato portare e/o utilizzare cartucce a munizione spezzata.

Si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative al fine di giungere ad una auspicabile sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Ogni cacciatore è tenuto, dopo il tiro, ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto di impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto ad avviare nel più breve tempo possibile, le procedure di recupero attraverso il conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero come da art. 2, comma 1, lett. g) del RR 1/2008 e l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 20 del RR 1/2008. Nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sopra descritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione.

Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di vigilanza (guardiaparco) e dopo autorizzazione ad accedere rilasciata dall'EdG stesso.

Il Parco predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

La ricerca con il cane da traccia è da considerarsi obbligatoria anche per il colpo sparato con esito negativo (colpo a vuoto).

Immediatamente dopo avere raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore l'apposito contrassegno numerato fornito dall'EdG, lo stesso vale per l'apposito contrassegno numerato da inserirsi a livello mandibolare.

Il capo abbattuto o recuperato deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata (e in quest'ultimo caso i visceri devono essere racchiusi in contenitori idonei e smaltiti a norma di legge), entro 12 ore dal recupero o dall'abbattimento, al Centro di Raccolta presso la sede della Vigilanza dell'Ente di gestione (Via Olma, 3 Sala Baganza – PR), dandone congruo preavviso.

I dati sull'abbattimento vanno inseriti nell'apposita scheda predisposta dall'EdG, unitamente ai dati biometrici. Trattamento delle spoglie, raccolta dei dati biometrici e campioni sanitari (in ottemperanza al Piano Regionale di Monitoraggio della Fauna Selvatica vigente), dovranno avvenire con la supervisione del personale dell'EdG incaricato appositamente.

Il cacciatore di selezione, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna; la documentazione di avvenuta consegna, dovrà essere recapitata all'EdG, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate, entro e non oltre una settimana dall'abbattimento.

Il cacciatore, su richiesta dell'EdG, entro il termine di inizio della stagione venatoria successiva, è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche tecniche, la mandibola del capo abbattuto, integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

In ragione del recupero delle spese sostenute per l'organizzazione della caccia di selezione e relativamente alle spese da sostenersi, verrà richiesto al cacciatore di selezione un contributo per ciascun animale abbattuto, che viene fissato annualmente dall'EdG con proprio atto deliberativo, in base alla classe di sesso e di età. Lo stesso vale per il capo ferito e non recuperato, per il quale l'EdG stabilisce una quota pari al 50% del contributo prefissato per l'abbattimento.

Durante la caccia al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

Il mancato rispetto delle modalità tutte contenute nell'allegato tecnico, laddove non già sanzionato tramite la legislazione vigente, comporterà l'irrogazione di una sanzione, come previsto all'art. 24 del presente Regolamento, per:


- scambio di parcella senza autorizzazione;
- mancata segnalazione dell'uscita;
- mancata segnalazione tempestiva del ferimento del capo;
- mancata applicazione della targhetta di abbattimento all'arto posteriore del capo;
- recupero del capo ferito in giornata di silenzio venatorio senza averne dato preventiva comunicazione al Servizio Vigilanza dell'EdG;
- recupero del capo ferito in area di Parco senza preventiva autorizzazione da parte dell'EdG stesso;
- mancata ricerca del capo ferito;
- mancato trasporto del capo abbattuto al Centro di Raccolta;
- mancato trasporto del capo abbattuto al Centro di Raccolta nei limiti di tempo consentiti;
- mancata compilazione delle schede biometriche e raccolta dei campioni sanitari per Piano Regionale di Monitoraggio della fauna selvatica;
- mancata consegna all'EdG della scheda biometrica relativa al capo abbattuto;
- mancata consegna all'Istituto Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, dei campioni sanitari effettuati sul capo abbattuto.

L'accesso alla caccia di selezione al cinghiale avverrà con le modalità previste all'art. 14 del presente Regolamento, in considerazione anche della apposita graduatoria (utilizzata altresì per l'assegnazione dei capi da abbattere) elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione e così stabilita:

- per ogni anno di anzianità di esercizio della caccia di selezione in area contigua p. + 1;
- possesso di cane da traccia abilitato p.+1;
- possesso del titolo di conduttore di cane da traccia p.+1;
- partecipazione volontaria ai censimenti di ungulati in Parco e area contigua p.+1;
- effettuazione di prestazioni d'opera volontarie p.+1
- corretta esecuzione del Piano di Abbattimento nell'anno precedente p.+2;
- mancata esecuzione dell'abbattimento nell'anno precedente p.-2;
- ferimento e mancato recupero dopo la ricerca p.-3;
- abbattimento erroneo di femmina adulta al posto di maschio (nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre p – 5);
- abbattimento erroneo di femmina adulta al posto del maschio e viceversa p. – 2;
- abbattimento erroneo della classe di età assegnata p. – 2.

I casi di pari merito nella graduatoria verranno sorteggiati. Eventuali capi riassegnati nel mese di gennaio con la sola finalità di favorire il completamento del piano e non abbattuti, non comporteranno penalità nella graduatoria.

ALLEGATO CARTOGRAFICO 1
al Regolamento per la gestione faunistico venatoria dell'Area contigua
del Parco regionale Boschi di Carrega



ALLEGATO CARTOGRAFICO 2 – zonizzazione Parco regionale Boschi di Carrega stagione venatoria 2020-2021,2021-2022,2022-2023 : superfici

Zona	Sup (ha)
Parco - Divieto di Caccia (esterno Area Contigua)	1262,54
Area di Rispetto –Divieto di caccia integrale	240,00
Area di rispetto	466,09
Zona speciale di caccia in Area Contigua	710,08
Totale	2678,71